Civile Ord. Sez. 5 Num. 28443 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: TARASCHI CESARE
Data pubblicazione: 04/11/2026

Oggetto: Avviso di accertamento – Spese non deducibili – Riparto degli oneri probatori.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30661/2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ALTO TIRRENO COSENTINO s.p.a. in liquidazione (C.F. 02397810793), in persona del curatore fallimentare *pro tempore*

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 1043/2020, depositata il 04/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2026 dal Consigliere Cesare Taraschi.

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza per l'anno d'imposta 2012 emergeva che la società Alto Tirreno Cosentino s.p.a. in liquidazione, per il periodo successivo alla messa in liquidazione (avvenuta il 26/04/2012), aveva omesso e/o irregolarmente tenuto le scritture contabili, nonché indicato costi ed altri componenti negativi di reddito per euro 2.040.427,48, ritenuti non deducibili ai sensi degli artt. 96 e 109 del t.u.i.r.

Venivano, inoltre, accertate ritenute Irpef non versate per euro 131.706,63.

L'Amministrazione finanziaria notificava, quindi, alla società contribuente l'avviso di accertamento n. TD3030900712/2015, con il quale venivano determinati un reddito d'impresa ai fini Ires di euro 168.538,01 ed un valore della produzione netta ai fini Irap di euro 108.448,84, con conseguenti maggiori imposte per un totale di euro 183.445,00, oltre interessi e sanzioni.

L'atto impositivo veniva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, la quale accoglieva il ricorso ed annullava l'avviso di accertamento, ritenendo lo stesso non adeguatamente motivato, in quanto basato su un rinvio acritico al processo verbale di constatazione, e, comunque, illegittimo, dovendo ritenersi esistenti ed inerenti i costi dedotti.

2. L'Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria; si costituiva la curatela del fallimento della società contribuente.

La CTR, pur ritenendo legittimamente motivato l'avviso di accertamento con il mero richiamo al contenuto del p.v.c., rigettava il gravame nel merito.

3. Ha proposto ricorso per cassazione l'Ufficio, affidandosi a quattro motivi.

La contribuente è rimasta intimata.

È stata, quindi, fissata l'adunanza camerale per il 16/10/2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR reso una sentenza nulla per assoluta carenza di motivazione o per motivazione apparente, in quanto caratterizzata, in più punti, dalla trattazione di questioni – come l'irrilevanza dell'antieconomicità

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'operazione ai fini della detrazione dell'iva, la mancata annotazione delle sopravvenienze attive, i costi per l'assicurazione degli automezzi e quelli per la locazione dei "cassi scarrabili" – del tutto estranee al *thema decidendum*, e per aver invece la sentenza impugnata tralasciato l'esame di alcune questioni rilevanti, inerenti ai costi ritenuti indeducibili dall'Ufficio per violazione del principio di competenza ed all'indeducibilità degli interessi passivi, delle sopravvenienze passive e delle multe per sanzioni amministrative.

1.1 Il motivo è fondato per quanto di ragione.

1.2 Una parte della motivazione dell'impugnata sentenza deve ritenersi meramente apparente, in quanto consistente nell'esame di questioni che non sono state oggetto di alcun rilievo nell'avviso di accertamento impugnato. Invero, dal contenuto di quest'ultimo, per come riportato nel ricorso per cassazione, emerge che l'Ufficio non contestò, in relazione al periodo d'imposta per cui è causa, l'omessa annotazione di sopravvenienze attive, l'indeducibilità dei costi per l'assicurazione degli automezzi e per il noleggio di cassoni, né l'indetraibilità della relativa Iva.

1.3 Risulta, di converso, che, tra le questioni sottoposte al vaglio della CTR, desumibili dalla stessa sentenza impugnata, la corte di merito, in violazione dell'art. 112 c.p.c., ha omesso qualsivoglia pronuncia in ordine al recupero a tassazione delle sopravvenienze passive, nonostante lo specifico motivo (n. 4) formulato in proposito dall'Ufficio con l'atto di appello.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 109 del t.u.i.r., 2697 c.c. e 24 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

La CTR, in primo luogo, ha erroneamente affermato che «*L'Ufficio contesta non la certezza, ma l'inerenza della spesa dell'attività dell'azienda*», sebbene, in realtà, con i primi 8 rilievi dell'atto impositivo impugnato fosse stata contestata anche la mancanza di certezza dei costi,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

in ragione della carenza della documentazione giustificativa degli stessi, nonché, in alcuni casi, la violazione del principio di competenza rispetto all'anno d'imposta in esame.

La sentenza impugnata ha poi sostenuto che non si può negare l'inerenza dei costi all'attività d'impresa e che l'Ufficio ha sì contestato l'inerenza di tali costi per mancanza di documentazione, ma «*non ha provato la non inerenza, l'antieconomicità o l'incongruità delle spese ritenute indeducibili*». Così statuendo, la CTR ha violato l'onere probatorio gravante sulla contribuente, avendo imputato all'Ufficio l'omessa dimostrazione della non inerenza, antieconomicità ed incongruità dei costi, dei quali, però, difettava in primo luogo la certezza. I giudici d'appello, in sostanza, hanno fatto ricadere sull'Ufficio le conseguenze della mancanza di documentazione in atti, che era da imputare esclusivamente alla contribuente, alla quale spettava dimostrare, in maniera certa e precisa, le spese sostenute e la loro inerenza all'attività d'impresa, prova che non può essere fornita, tra l'altro, con la sola esibizione delle fatture.

In particolare, in ordine alle spese per gasolio e carburanti, la CTR ha ritenuto che i relativi costi fossero senz'altro deducibili in quanto inerenti all'attività di raccolta e smaltimento rifiuti, svolta dalla contribuente tramite diverse decine di automezzi, e, pur riconoscendo che le schede carburanti erano prive di dati fondamentali, ha comunque ritenuto di poter prescindere da tali lacune in quanto la "ripetitività" delle schede relative agli stessi automezzi, essendo questi appartenenti alla società, lasciava ritenere sussistente il requisito dell'inerenza. Tuttavia, l'incompletezza delle schede carburanti esibite rendeva le stesse prive di certezza in ordine ai costi effettivamente sostenuti ed era sintomatica di artificiose ricostruzioni postume del loro contenuto. Invero, le lacunose schede carburanti violavano le disposizioni del d.P.R. n. 444/1997, che prescrive un dettagliato contenuto di tali documenti ai fini dell'accertamento dei consumi effettivi in relazione a ciascun automezzo:

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

in mancanza degli elementi essenziali prescritti a livello normativo, i costi per carburanti non sono deducibili dal reddito d'impresa, né è detraibile la relativa Iva.

Per quanto attiene, infine, alle ritenute non versate, la CTR ha ritenuto che l'omesso versamento fosse dovuto al mancato pagamento delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti ed autonomi della società contribuente, ma tale assunto è smentito dal rilievo per cui tali ritenute sono state operate e registrate, mentre nessuna valenza probatoria può essere riconosciuta al foglio *excel* prodotto dalla contribuente in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo, in quanto non è possibile correlare tale informale documento agli emolumenti asseritamente non corrisposti. In ogni caso, dal documento predetto emerge che alcune mensilità non sono state pagate, mentre altre sono state pagate solo parzialmente, ma delle relative ritenute comunque non v'è traccia, non essendo state le stesse riportate nel modello 770 per l'anno 2012. Inoltre, da un controllo a campione eseguito all'anagrafe delle dichiarazioni dei redditi presentate dai dipendenti della contribuente è emerso che questi hanno dichiarato più redditi di lavoro dipendente di quelli risultanti dalle attestazioni dei sostituti d'imposta, sicché è presumibile che i maggiori redditi di lavoro dipendente percepiti da tali soggetti fossero proprio quelli corrisposti dalla contribuente.

2.1 Il motivo è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono.

2.2 Il comma 5 dell'art. 109 t.u.i.r. prevede, per quanto interessa in questa sede, che «*Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi* […] *sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi*».

Questa Corte, in tema di imposte sui redditi delle società, ha precisato che il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava, però,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dalla nozione di reddito d'impresa (e non dall'art. 109, comma 5, t.u.i.r., riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico, né potendo assumere rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo.

È stato, quindi, sostenuto che l'antieconomicità e l'incongruità della spesa possono rilevare solo come elementi sintomatici, ossia come indici rivelatori della mancanza di inerenza, pur non identificandosi con essa (Cass. 11/06/2026, n. 19140; Cass. 11/08/2025, n. 23095; Cass. 07/05/2025, n. 11999; Cass. 12/07/2024, n. 19232; Cass. 27/01/2023, n. 2599; Cass. 15/11/2022, n. 33568; Cass. 26/09/2018, n. 22938; Cass. 06/06/2018, n. 14579), conformemente peraltro a quanto statuito dalla più recente giurisprudenza unionale (Corte Giustizia, 25/11/2021, C-334/2020, Amper Metal Kft), sicché la nozione di inerenza finisce per attenere alla compatibilità, coerenza e correlazione dei costi non ai ricavi in sé, ma all'attività imprenditoriale svolta idonea a produrre redditi (Cass. 12/08/2024, n. 22664; Cass. 17/01/2020, n. 902; Cass. 12/09/2019, n. 29179; Cass. 23/05/2018, n. 12738).

Si è, però, operata una distinzione al riguardo, essendosi precisato che le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria - che ritiene gli elementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti od inadeguati ovvero che individua circostanze di fatto tali da inficiare la validità e/o la rilevanza di quelli allegati per l'imputazione del costo alla determinazione del reddito - si traducono, per negare l'inerenza di un costo, rispettivamente, ai fini delle imposte dirette, nella contestazione anche dell'incongruità e dell'antieconomicità della spesa, quali indici sintomatici

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della carenza di inerenza pur non identificandosi in essa, mentre, ai fini dell'Iva, nella dimostrazione della macroscopica antieconomicità del costo, quale indizio dell'assenza di connessione tra il costo e l'attività d'impresa (Cass. 18/01/2025, n. 1239; Cass. 28/12/2018, n. 33574; Cass. 17/07/2018, n. 18904).

Sul piano probatorio, è poi pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, in caso di contestazioni dell'Amministrazione finanziaria, l'onere di provare e documentare l'imponibile maturato, e dunque l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d'impresa, gravi sul contribuente, anche ai fini della detrazione dell'Iva (Cass. 13/02/2025, n. 3747; Cass. 18/08/2022, n. 24880; Cass. 07/04/2022, n. 11324; Cass. 02/02/2021, n. 2224; Cass. 19/12/2019, n. 33915; Cass. 21/11/2019, n. 30366; Cass. 13/11/2019, n. 29404; Cass. 17/07/2018, n. 18904; Cass. 11/01/2018, n. 450). Tale prova non può, peraltro, consistere nella esibizione della fattura, in quanto espressione cartolare di operazioni commerciali mai realizzate, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. 19/04/2025, n. 10336; Cass. n. 33915/2019, cit.).

In particolare, l'Amministrazione finanziaria - qualora ritenga gli elementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti od inadeguati oppure riscontri ulteriori circostanze di fatto tali da inficiare gli elementi allegati - può contestare l'inerenza con due modalità: precisamente, da un lato, può contestare la carenza degli elementi di fatto portati dal contribuente e, quindi, la loro insufficienza a dimostrare l'inerenza, mentre, dall'altro, può addurre, anche con il ricorso ad indizi, l'esistenza di ulteriori elementi tali da far ritenere che il costo non sia correlato all'impresa (Cass. 15/11/2022, n. 33568; Cass. 06/07/2021, n. 19168; Cass. 02/02/2021, n. 2224).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.3 Ebbene, a tali principi la CTR non si è attenuta.

Invero, in primo luogo, i giudici d'appello, partendo dall'erroneo presupposto che, nella specie, non fosse controversa l'effettività dei costi, ma solo l'inerenza degli stessi – sebbene anche la certezza dei costi fosse stata invece contestata in molti dei rilievi sollevati con l'atto impositivo impugnato -, hanno ritenuto che il dubbio dell'Ufficio sull'inerenza dei costi, derivante dall'omessa esibizione e dal mancato rinvenimento di idonea documentazione giustificativa, non fosse condivisibile in quanto l'Ufficio «*non ha provato la non inerenza, l'antieconomicità o l'incongruità delle spese ritenute indeducibili*».

Con tale asserzione, però, risulta violato l'onere probatorio operante in tema di costi deducibili, in quanto, posto che gravava sulla contribuente dimostrare in modo analitico la sussistenza dei costi e l'entità degli stessi, oltre che la loro inerenza all'attività d'impresa, la riscontrata carenza documentale non poteva riverberarsi in danno dell'Ufficio, paradossalmente gravato dell'onere di contestare l'antieconomicità ed incongruità di operazioni della cui stessa esistenza si dubitava, ma avrebbe dovuto semmai costituire elemento indiziario della insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 109 t.u.i.r. in materia di deducibilità dei costi.

In mancanza di una documentazione di supporto dei costi asseritamente sostenuti, è legittima, invero, la negazione della deducibilità degli stessi, non essendo sufficiente accertare l'astratta riconducibilità dei costi indicati all'attività d'impresa e dovendo distinguersi il profilo dell'esistenza dei costi, da accertare con priorità, da quello della loro inerenza.

2.4 In particolare, in ordine ai costi del carburante, la "ripetitività delle schede relative agli stessi automezzi", appartenenti alla società, non può sopperire all'incompletezza delle medesime schede - prive nella specie, come si desume dalla stessa sentenza d'appello (pag. 3), di dati

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

significativi come i km mensili o trimestrali percorsi e l'indicazione degli automezzi di riferimento -, in quanto tale statuizione dei giudici d'appello si pone in contrasto con il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di imposte dirette e Iva, la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti, destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa, è subordinata al fatto che le cosiddette "schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, rispettino i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e, quindi, siano redatte in conformità al modello allegato al d.P.R. n. 444/1997, compresa l'indicazione chilometrica, necessaria a fini antielusivi e non surrogabile da altri documenti (Cass. 19/10/2018, n. 26448; Cass. 30/11/2016, n. 24409; Cass. 26/11/2014, n. 25122; Cass. 15/03/2013, n. 6606; Cass. 05/11/2008, n. 26539).

2.5 Il motivo in esame risulta, invece, inammissibile laddove l'Ufficio ricorrente chiede, in sostanza, una rivalutazione nel merito delle conclusioni cui è pervenuta la CTR in ordine all'asserito omesso versamento di ritenute sugli emolumenti corrisposti dalla contribuente ai lavoratori dipendenti ed autonomi.

Invero, i giudici d'appello, con congrua motivazione, non sindacabile in sede di legittimità, sono pervenuti ad escludere la sussistenza di ritenute non versate sulla base di una valutazione complessiva degli elementi istruttori emersi nel corso del giudizio, rilevando che: a) dalla documentazione allegata alla domanda di concordato preventivo emergevano i pagamenti ancora dovuti ai lavoratori dipendenti ed autonomi; b) alcuni lavoratori dipendenti, portati ad esempio di irregolarità commesse dalla società, erano in cassa integrazione a zero ore, mentre per altri non era specificato il periodo in cui gli acconti sarebbero stati versati; c) sia i lavoratori dipendenti che quelli autonomi,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

creditori della contribuente fallita, avevano fatto domanda di ammissione al passivo fallimentare.

In proposito, occorre rammentare che, in tema di scrutinio del ragionamento probatorio seguito dal giudice di merito, l'errore di valutazione nell'apprezzamento dell'idoneità dimostrativa del mezzo di prova non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante (Cass. 21/12/2022, n. 37382), sicché deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. 23/04/2024, n. 10927).

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per non essersi la CTR pronunciata sul motivo d'appello inerente alla non contestazione, da parte della società contribuente, dei rilievi, e conseguenti recuperi di costi non deducibili ai fini Ires e Irap, di cui ai punti 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 13, riportati nell'avviso di accertamento.

3.1 Il motivo è inammissibile.

3.2 L'Ufficio ricorrente non riproduce, nei suoi esatti termini, il motivo di appello sul quale la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi, così violando il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. 04/07/2014, n. 15367; Cass. 14/10/2021, n. 28072; Cass. 13/06/2023, n. 16899).

3.3 In ogni caso, in ordine all'asserita condotta di "non contestazione", da parte della contribuente, di alcuni dei rilievi mossi con l'avviso di accertamento *de quo*, il motivo è comunque privo di specificità in quanto non riporta il contenuto degli atti processuali in tal senso rilevanti, in particolare del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla CTP, in violazione del principio secondo cui il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di non contestazione deve indicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell'atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c. (Cass. 29/05/2024, n. 15058; Cass. 22/05/2017, n. 12840; Cass. 09/08/2016, n. 16655).

4. Con il quarto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 654 c.p.p., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR preso in considerazione, ai fini della decisione, anche la sentenza penale di assoluzione dal reato di cui all'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 74/2000,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

emessa dal GIP di Cosenza nei confronti dell'amministratore unico della società contribuente.

Tuttavia, stante l'autonomia tra il giudizio penale e quello tributario, la sentenza penale di assoluzione non può esplicare alcuna autorità di giudicato, in quanto nel processo tributario, in ragione dei limiti in tema di prova, trovano ingresso anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna.

4.1 Il motivo è inammissibile in quanto, pur richiamandola, non coglie la *ratio decidendi* dell'impugnata sentenza, posto che la CTR non ha attribuito alla statuizione del GIP né autorità di cosa giudicata, né rilevanza determinante ai fini della decisione, bensì unicamente un mero "valore indiziario", in linea con quanto sostenuto da questa Corte, secondo cui nel contenzioso tributario - in cui non opera automaticamente l'efficacia vincolante del giudicato penale ai sensi dell'art. 654 c.p.p., vigendo invece le limitazioni probatorie sancite dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992 e potendo ivi valere anche le presunzioni, inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna - la sentenza penale costituisce semplice indizio od elemento di prova critica in ordine ai fatti in essa eventualmente accertati sulla base delle prove raccolte nel relativo giudizio e non rappresenta un accertamento preliminare necessario (Cass. 27/02/2013, n. 4924; Cass. 22/05/2015, n. 10578; Cass. 27/06/2019, n. 17258).

5. In definitiva, vanno accolti il primo ed il secondo motivo di ricorso per quanto di ragione, inammissibili gli altri, e la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché si attenga ai principi esposti e provveda, altresì, alla liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso per quanto di ragione, inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/10/2026.

Il Presidente

Maria Luisa De Rosa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale